

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4842 del 29/09/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: CARROZZERIA S. ANTONIO S.N.C. DI ZILIANI ROBERTO E MASSIMO. ATTIVITÀ: CARROZZERIA PER AUTOVEICOLI SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIALE DELL'INDUSTRIA N. 30
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4966 del 28/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: CARROZZERIA S. ANTONIO S.N.C. DI ZILIANI ROBERTO E MASSIMO

ATTIVITÀ: CARROZZERIA PER AUTOVEICOLI SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIALE DELL'INDUSTRIA N. 30

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 3969 del 18/10/2016 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta CARROZZERIA S. ANTONIO S.N.C. DI ZILIANI ROBERTO E MASSIMO (C. FISC. 00386230338) (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico del Comune di Piacenza prot. n. 92982 del 24/10/2016), per l'attività di "*carrozzeria per autoveicoli*" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Piacenza (PC), viale dell'Industria n. 30, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la Determinazione n. 489 del 3/02/2021 (Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza n. 3252/2020 del 24/02/2021) con la quale è stata aggiornata, per la matrice emissioni in atmosfera, l'AUA precedentemente adottata con D.D. n. 3969 del 18/10/2016;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D. P.R. n° 59/2013, dalla ditta CARROZZERIA S. ANTONIO S.N.C. DI ZILIANI ROBERTO E MASSIMO (C.F. 00386230338), trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza in data 18/06/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 96110, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 3969 del 18/10/2016, per l'attività di "carrozzeria per autoveicoli" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Piacenza, viale dell'Industria n. 30, relativamente ai seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi, derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per quanto attiene l'impatto acustico, derivante dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 103862 del 2/07/2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 132783 del 27.08.2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, dalla quale risulta che:

- il consumo annuo di prodotti vernicianti e diluenti dichiarato è pari a 13900 kg corrispondente ad un input annuo di COV di 6254,7 kg;
- sono presenti impianti termici civili per una potenza totale inferiore a 3 MWt, pertanto rientranti nel titolo II della parte seconda del D.Lgs. 152/06;
- viene richiesta la realizzazione di una nuova emissione derivante da un nuovo impianto di carteggiatura (E10);
- viene precisato che l'esistente emissione E7 non deriva dalla sabbiatura, bensì dalla carteggiatura;
- viene escluso che il dilaurato di dibutilstagno (CAS n. 77-58-7), avente indicazione di pericolo H360FD e contenuto nella miscela L0290356, possa essere rilevato in emissione essendo la sua concentrazione compresa nel range 0,1% - 0,25%;
- la sabbiatura viene effettuata con una graniglia abrasiva in acciaio alto carbonio;

Considerato inoltre che, relativamente al titolo ambientale "autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs. 152/06", già autorizzato con Determinazione n. 3969 del 18/10/2016, è stato dichiarato che trattasi di *proseguimento senza modifiche*;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 107154 del 8.07.2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 140962 del 14.09.2021 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;
- nota prot. n. 124189 del 9.07.2021 (prot. Arpae n. 108075 del 9.07.2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole;
- nota prot. n. 87681 del 20.7.2021 (prot. Arpae n. 113614 del 20.07.2021) - Comune di Piacenza: parere favorevole per le emissioni in atmosfera e relativamente all'impatto acustico, nel rispetto della seguente prescrizione:
 - il nuovo punto di emissione in atmosfera dovrà avere un'altezza dal suolo non inferiore a m. 9,00;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta CARROZZERIA S. ANTONIO S.N.C. DI ZILIANI ROBERTO E MASSIMO (C.F. 00386230338), con sede legale in Piacenza, viale dell'Industria n. 30, per l'attività di "carrozzeria per autoveicoli" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Piacenza, viale dell'Industria n. 30, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	290 gg/a
Altezza minima	9,6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	290 gg/a
Altezza minima	9,6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 SABBIAIATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	290 gg/a
Altezza minima	9,6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 SABBIAIATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	290 gg/a
Altezza minima	9,6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E5 GENERATORE TERMICO A METANO - 400KW

Portata massima 3000 Nm³/h

Durata massima annua 290 gg/a

Altezza minima 10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 GENERATORE TERMICO A METANO - 400KW

Portata massima 3000 Nm³/h

Durata massima annua 290 gg/a

Altezza minima 10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E7 CARTEGGIATURA

Portata massima 20000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 3 h/g

Durata massima annua 290 gg/a

Altezza minima 9,6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E8 VERNICIATURA TELAI

Portata massima 36000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 4 h/g

Durata massima annua 290 gg/a

Altezza minima 9,6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E9 GENERATORE TERMICO A METANO - 200KW

Portata massima 2000 Nm³/h

Durata massima annua 290 gg/a

Altezza minima 9,6 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E10 CARTEGGIATURA

Portata massima 32600 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 290 gg/a

Altezza minima 9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nm³

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E5, E6 ed E9 il gestore può non effettuare auto-controlli a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. metano);
- b) i camini di emissione, identificati in modo univoco, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento E1, E2, E3, E4, E7, E8 ed E10 devono avere una frequenza **almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- h) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
- limite di emissione annua di COV: 4500 kg/anno;
 - limite di emissione diffusa: 25% dell'input di solvente;
- i) le operazioni di verniciatura, appassimento ed essiccazione devono essere svolte nelle apposite cabine-forno, dotate di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri;
- j) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- k) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 50 kg/g, calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto m);
- l) devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente pronti all'uso con contenuto di residuo secco non inferiore al 60% in peso; detto valore si riferisce alla media annua dei prodotti a base solvente utilizzati;
- m) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (considerati anche quelli per le operazioni di pulizia e sgrassaggio), dei solventi, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- n) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere trasmessa al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza:
- l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione, sui quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti impiegati e sui rifiuti annui prodotti), relativa all'anno precedente, atta a dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare nell'elenco dei consumi di materie prime ai singoli prodotti dovrà essere aggiunto il codice identificativo usato per le rispettive schede di sicurezza e, per quanto riguarda i rifiuti, gli stessi dovranno essere correttamente classificati con il pertinente codice EER e caratterizzati con un'analisi annuale del loro contenuto di COV;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte Quinta del D.Lgs.152/06;
- o) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dell'impianto generante E10 non può superare due mesi;
- p) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime risultasse superiore a quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico per le Attività

Produttive, al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;

- q) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dell'impianto generante E10 ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- r) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi di E10 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue Industriali in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato con la dicitura "Pozzetto d'ispezione fiscale" nell'allegato 2 "PLANIMETRIA DELLO STABILIMENTO CON INDICAZIONE CONDOTTE FOGNARIE" annesso all'istanza di AUA prot. Arpae n. 7026 del 5.07.2016) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura;
- c) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di depurazione così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema di depurazione stesso, e la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o del sistema di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo che:**
- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
 - i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;
7. **di dare atto che:**

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Piacenza sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpa;e.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
 Dott.ssa Anna Callegari
 Documento firmato digitalmente
 ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.